

	Allegato "A" all'atto ricevuto il 13 Febbraio 2025 Raccolta n.107	
	STATUTO	
	DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	
	“MEDITER CER”	
	PARTE I	
	COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 1 - Costituzione - denominazione	
	1. È costituita, per iniziativa dei Fondatori Promotori, Signori Fortunato	
	Giarratana, Morena Brulicchio e Lorenzo Infarinato, la Fondazione di	
	partecipazione denominata	
	“FONDAZIONE MEDITER CER”	
	o in forma abbreviata "MEDITER CER" .	
	Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la	
	Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la	
	denominazione "FONDAZIONE MEDITER CER - ENTE DEL TERZO	
	SETTORE" , o in forma abbreviata "MEDITER CER ETS" (di seguito	
	anche solo “Fondazione”), quale Comunità Energetica Rinnovabile (di	
	seguito anche solo “CER”) ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 199/2021 e del D.	
	Lgs n.117/2017, avente finalità anche di pubblica utilità per la tutela	
	dell’ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia	
	rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l’autosufficienza	
	energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del	
	presente Statuto, con l’ambizione e l’obiettivo di svolgere la propria	
	attività nell’ambito della Regione Sicilia.	
	2. La Fondazione persegue le finalità prescritte dal D.lgs. 199/2021 e	

	dalla disciplina del relativo settore e, in conformità ad essa, non ha	
	scopo di lucro, né l'obiettivo principale di realizzare profitti finanziari e	
	non può distribuire utili.	
	3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di	
	partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di	
	diritto privato, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile e	
	dalle disposizioni del presente Statuto.	
	Art. 2 - Sede e durata	
	1. La Fondazione ha sede legale in Caltagirone (CT), all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle	
	Persone Giuridiche.	
	2. La Fondazione opererà all'interno della Zona di mercato Sicilia (SICI)	
	nell'ambito della quale avrà facoltà di costituire una pluralità di	
	configurazioni (cd. "CACER") per avere accesso sussistendone le	
	condizioni di legge e/o di regolamento al servizio dell'autoconsumo	
	diffuso. In futuro potrà estendere la propria attività anche ad altre aree	
	di mercato, previa delibera di approvazione da parte del Consiglio di	
	Indirizzo per il Futuro Energetico su proposta del Comitato di Gestione.	
	3. La Fondazione ha facoltà di istituire e di sopprime ovunque unità	
	locali operative, uffici e/o sedi secondarie, anche in funzione della	
	migliore gestione delle singole configurazioni, ovvero di trasferire la	
	sede sociale in altra località posta all'interno della Zona di mercato	
	Sicilia (SICI) in attuazione delle finalità della Fondazione.	
	4. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non	
	costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di	

	Gestione.	
	5. La Fondazione ha durata indeterminata.	
	Art. 3 - Scopi	
	1. La Fondazione persegue l’obiettivo di fornire benefici ambientali,	
	economici e/o sociali a livello di comunità, di promuovere la diffusione	
	dei modelli di condivisione di autoconsumo di energie rinnovabili,	
	l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi	
	energetici, nella ferma convinzione, in particolare, che le Comunità	
	Energetiche Rinnovabili, nella loro capacità di sintesi e promozione di	
	benefici ambientali, economici e sociali anche con riferimento alla lotta	
	alla povertà energetica, siano strumenti necessari per la realizzazione	
	della transizione energetica e, conseguentemente, di un nuovo modello	
	socio-economico sostenibile idoneo a valorizzare e promuovere i diritti	
	dei cittadini appartenenti alle presenti e future generazioni, così come	
	sancito dalla Costituzione italiana, con particolare riferimento all’art. 9	
	Cost..	
	La Fondazione si propone di operare su tutto il territorio siciliano,	
	valorizzando le straordinarie peculiarità di questa regione, che grazie	
	alle sue caratteristiche geografiche e climatiche si presta in modo	
	naturale alla promozione delle energie rinnovabili.	
	2. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale anche con riferimento alla lotta alla povertà energetica;	
	l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse	
	generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati in Sicilia alla	
	salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione	

	accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali nonché alla	
	lotta alla povertà energetica, con esclusione dell'attività di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.	
	3. La Fondazione, quale Comunità Energetica Rinnovabile, persegue in	
	modo particolare scopi di aggregazione di configurazioni di CACER volte	
	alla condivisione di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile, così	
	come previste dall'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n	
	162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n 8, dal decreto legislativo 8	
	novembre 2021, n 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (c.d.	
	RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,	
	nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA	
	(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera del	
	27 dicembre 2022, 727/2022/RIEEL, in conformità alle Regole Operative	
	del GSE redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro	
	dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (cd.	
	Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera	
	727/2022/R/eel (cd. TIAD) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti	
	e Ambiente, e comunque in conformità alla normativa e/o disciplina	
	regolamentare pro tempore vigente.	
	La CER, caratterizzata dal presente Statuto, anche nella consapevolezza	
	che l'auspicabile maggiore aumento di soggetti membri delle CACER	
	potrà rafforzare tale modello di condivisione di autoconsumo diffuso,	
	può identificare all'interno dell'Area di Mercato in cui opera, una	
	pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una	
	cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica	

	nazionale, per la valorizzazione dell’autoconsumo, definiti	
	“configurazioni”.	
	Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore	
	di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così	
	come previsto dalla normativa vigente.	
	Pertanto, la CER è intesa come un’unica comunità energetica che può	
	realizzare diverse configurazioni per l’autoconsumo diffuso.	
	4. L’oggetto sociale prevalente della Fondazione è quello di fornire	
	benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri	
	membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere	
	profitti finanziari e in ogni caso non ha scopo prevalente di lucro.	
	5. Con particolare riferimento alla lotta alla povertà energetica, la	
	Fondazione si propone di realizzare il principio racchiuso nell’art. 31	
	comma 1, lett. d) secondo cui «la partecipazione alle comunità	
	energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli	
	appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando	
	che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le	
	caratteristiche di cui alla lettera b)».	
	6. “La Terra è la Madre di tutti gli uomini, e tutti gli uomini dovrebbero	
	avere uguali diritti su di essa” (Grazia Deledda). La Fondazione Mediter	
	Cer propone un modello di sostenibilità, solidarietà e autosufficienza	
	energetica agendo come promotore di un cambiamento culturale e	
	sociale che restituisca l’energia al ruolo di bene comune. La Sicilia,	
	crocevia di culture e simbolo del Mediterraneo, con le sue risorse	
	naturali rappresenta il territorio ideale per sperimentare e diffondere un	

	modello partecipativo e inclusivo di transizione energetica.	
	I valori fondamentali della Fondazione sono la sostenibilità ambientale,	
	l'inclusione sociale e la gestione partecipativa delle risorse energetiche.	
	Questi principi guidano ogni iniziativa, con la convinzione che l'energia	
	è un diritto fondamentale, la sostenibilità ambientale è la priorità,	
	l'Inclusione e la partecipazione sono essenziali e che l'indipendenza	
	energetica è un obiettivo strategico.	
	La Fondazione Mediter Cer promuove la consapevolezza attraverso	
	l'informazione e la diffusione di best practice sul risparmio e	
	sull'efficienza energetica, favorendo la condivisione di energia pulita tra	
	produttori e consumatori. Tra i suoi obiettivi centrali ci sono la	
	decarbonizzazione, con riduzione delle emissioni di CO2, e l'efficienza	
	energetica, minimizzando gli sprechi e migliorando le prestazioni degli	
	edifici.	
	La Fondazione, attraverso la cooperazione con tutti gli attori del	
	territorio (cittadini, istituzioni, imprese, scuole e università, enti no	
	profit) ha l'obiettivo di costruire un futuro più inclusivo, equo e	
	sostenibile per la nostra terra e per le generazioni future.”	
	Art. 4 - Attività istituzionale	
	1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando,	
	esemplificativamente, in via principale, una o più delle seguenti attività	
	di interesse generale:	
	a) organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile	
	prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione oppure	
	nella disponibilità o sotto il controllo della stessa ai sensi dell'art. 31 del	

	D.lgs. 199/2021;	
	b) gestione dei rapporti con il GSE;	
	c) monitoraggio della produzione e dei consumi dei propri partecipanti	
	con finalità di verifica e rendicontazione;	
	d) accesso agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione	
	dell'energia tra i partecipanti alla CER, permettendo che gli stessi	
	conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle	
	modalità definite dal Comitato di Gestione;	
	e) ripartizione dei benefici economici tra i partecipanti nel rispetto delle	
	modalità definite nell'apposito regolamento;	
	f) destinazione dell'eventuale importo della tariffa premio eccedentario,	
	rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia	
	condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B del D. Lgs.	
	199/2021, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per	
	finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti	
	per la condivisione.	
	g) produzione, consumo, immagazzinamento e vendita dell'energia	
	elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia	
	elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a	
	fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai	
	sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;	
	h) svolgimento di tutte le attività ed erogazione di tutti i servizi previsti	
	alla lettera f), comma 2 dell'art. 32 del Dlgs 199/2021;	
	i) accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o	
	mediante aggregazione e fornitura dei servizi di efficienza energetica o	

	servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei	
	gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;	
	j) stipulazione di atti o contratti con soggetti pubblici o privati	
	considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della	
	Fondazione;	
	k) partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni	
	pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o	
	indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della	
	Fondazione;	
	l) organizzazione di eventi finalizzati alla promozione, confronto e	
	informazione aventi ad oggetto i temi concernenti l'attività della	
	fondazione e, in generale, la diffusione della cultura delle energie	
	rinnovabili nella prospettiva necessaria e sempre più consapevole della	
	transizione energetica e valorizzazione della Sicilia nella particolare	
	propensione alla diffusione di tali energie rinnovabili nella prospettiva	
	necessaria e sempre più consapevole della transizione energetica (e	
	nella consapevolezza che la Sicilia può rappresentare un territorio	
	fondamentale per la transizione energetica di tutto il Paese).	
	Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse	
	1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere	
	attività di:	
	a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla	
	partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e	
	nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da	
	fonti rinnovabili;	

	b) individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle	
	iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate	
	in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;	
	c) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche	
	rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e	
	privati;	
	d) promozione e collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche	
	in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su	
	tematiche coerenti con i propri scopi;	
	e) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti	
	territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori,	
	messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle	
	Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);	
	f) promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione	
	di eventi di pubblica diffusione dei risultati;	
	g) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia	
	con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività	
	della Fondazione;	
	h) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione	
	elettrica;	
	i) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui	
	ai precedenti punti.	
	2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed	
	affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il	
	migliore conseguimento dello Scopo.	

	3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi	
	operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria	
	e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi,	
	fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite	
	alle comunità energetiche rinnovabili.	
	4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni	
	fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e	
	può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri	
	scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e	
	obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di	
	tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione,	
	e particolarmente avuto riguardo alla circostanza che la stessa utilizza	
	anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai	
	Partecipanti o da istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di	
	beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata	
	nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.	
	5. La Fondazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e	
	volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la	
	partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca	
	l'attività commerciale e/o industriale principale).	
	6. Avuto riguardo alle finalità della Fondazione, e in particolare alla	
	possibilità di impiego anche di fondi e di risorse pubbliche provenienti	
	dai soci e/o da istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni,	
	servizi, tecnologie e/o utilità ai partecipanti dovrà essere effettuata nel	
	rispetto della normativa comunitaria e nazionale pro tempore vigente.	

	Art. 6 - Vigilanza	
	1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi	
	del Codice civile e della legislazione speciale in materia.	
	PARTE II	
	FINANZE E PATRIMONIO	
	Art. 7 - Patrimonio	
	1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:	
	a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in proprietà, uso o	
	possesso a qualsiasi titolo di denaro, di titoli, di beni mobili ed immobili,	
	materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità	
	impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all’atto della	
	costituzione ovvero successivamente dai Fondatori Promotori o dai	
	Partecipanti;	
	b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a	
	qualsiasi titolo alla Fondazione;	
	c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione	
	ad incremento del patrimonio;	
	d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di	
	Indirizzo per il Futuro Energetico possono essere destinate ad	
	incrementare il patrimonio;	
	e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla	
	Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri,	
	dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.	
	2. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse	
	apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui	

	complessivo valore è di Euro trentamila e centesimi zero (Euro	
	30.000,00).	
	Art. 8 - Fondo di gestione	
	1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità	
	statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:	
	a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed	
	immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili	
	per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da	
	altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione, ivi	
	comprese le entry fee e i contributi di mantenimento corrisposti, ove	
	non destinati dal Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio	
	della Fondazione;	
	b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività	
	della Fondazione medesima;	
	c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da	
	Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti	
	Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente	
	attribuiti al fondo di dotazione;	
	d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano	
	espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente,	
	destinate a specifiche finalità o progetti;	
	e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente,	
	destinati a specifiche finalità o progetti;	
	f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di	
	beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del	

	patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o	
	progetti;	
	g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse	
	nonché ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non destinata	
	ad incremento del suo patrimonio. Le rendite e le risorse della	
	Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento	
	del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente	
	e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego	
	dei fondi specificamente destinati.	
	3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia	
	effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal	
	Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun	
	caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della	
	Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione	
	del Partecipante dalla Fondazione.	
	4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia	
	effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della	
	Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione	
	all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di	
	partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa	
	applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione	
	alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione	
	alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante	
	o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da	
	costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare	

	né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di	
	morte.	
	Art. 9 - Esercizio finanziario	
	1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di	
	referimento, il Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio	
	economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo	
	per il Futuro Energetico mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio	
	decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato	
	dal Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico entro il 30 (trenta)	
	aprile successivo.	
	3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto	
	economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle	
	norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà	
	rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal	
	Codice civile per le società di capitali.	
	4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e	
	separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi	
	eventualmente gestiti in amministrazione separata.	
	5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e	
	nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere	
	obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.	
	6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati	
	per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente	

	rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle	
	attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per	
	l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale	
	incremento del patrimonio.	
	7. È vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di	
	fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge.	
	PARTE III	
	MEMBRI DELLA FONDAZIONE -ACQUISTO E PERDITA DELLA	
	QUALIFICA	
	Art. 10 - Fondatori Promotori	
	1. Sono Fondatori Promotori della Fondazione i Signori Fortunato	
	Giarratana, cod fisc. GRR FTN 65D20 B428D, nato a Caltagirone il 20	
	aprile 1965, Morena Brulicchio, cod. Fisc. BRL MRN 82E52 B428V, nata	
	a Caltagirone il 12/05/1982 e Lorenzo Infarinato, cod. Fisc. NFR LNZ	
	93A17 B428H, nato a Caltagirone il 17 gennaio 1993.	
	Art. 11 - Partecipanti	
	1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone	
	fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione	
	alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività	
	commerciale e industriale principale, associazioni con personalità	
	giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le	
	amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti	
	religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le	
	amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni	

	pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto	
	previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,	
	che sono situate nei territori ricompresi nella stessa cabina primaria in	
	cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2,	
	lettera a) di cui all'art. 31, D.lgs. 199/2021, che condividono le finalità	
	della Fondazione.	
	2. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e	
	alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro,	
	annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o	
	immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.	
	3. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per	
	recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di	
	cessazione previste dalla normativa applicabile vigente in materia).	
	4. L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento	
	della domanda di ammissione, come disciplinata nel Regolamento della	
	Fondazione, proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di	
	condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in	
	caso di ammissione - ad osservare lo Statuto ed il Regolamento della	
	Fondazione, nonché la normativa applicabile vigente in materia.	
	Regolamento e Modello di Domanda che, approvati dai fondatori, si	
	allegano al presente Statuto sotto la lettera "A" in unica fascicolazione.	
	Art. 12 - Prerogative ed obblighi contributivi dei Partecipanti alla	
	Fondazione	
	1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla	
	quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel	

	generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa	
	più larga possibile.	
	2. Inoltre, i Partecipanti:	
	a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il	
	proprio rivenditore di energia;	
	b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato	
	responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica	
	dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni	
	rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I	
	medesimi Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto	
	responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo	
	valore economico secondo i dati del distributore locale e possono,	
	inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso	
	verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.	
	3. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi della CER e di	
	garantirne la continuità operativa, ciascun Partecipante si impegna a	
	corrispondere la entry fee e il contributo di mantenimento nelle misure	
	previste dal Regolamento.	
	Art. 13 - Recesso	
	1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da	
	comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo	
	avente valore equipollente.	
	2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo	
	restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi	
	dello Statuto e degli eventuali regolamenti.	

	Art. 14 - Esclusione	
	1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Comitato di Gestione,	
	decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.	
	2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per	
	inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto,	
	tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:	
	a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i	
	conferimenti previsti dal presente Statuto;	
	b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre	
	componenti della Fondazione;	
	c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali	
	prestazioni non patrimoniali.	
	d) non aderenza ai valori etici e ambientali e alle finalità perseguite	
	dalla Fondazione.	
	3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo	
	anche a seguito di:	
	a) trasformazione, fusione e scissione;	
	b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua	
	variazione;	
	c) apertura di procedure di liquidazione.	
	d) perdita dei requisiti di partecipazione, tra cui la perdita della natura	
	di piccola o media impresa e la modifica dell'attività commerciale e	
	industriale principale in senso incompatibile con il presente Statuto e	
	con le disposizioni di legge.	
	4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:	

	a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.	
	5. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente e sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di Partecipazione del Partecipante medesimo all’organizzazione e all’attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.	
	Art. 15 - Diritti e obblighi degli esclusi e receduti	
	1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.	
	2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.	
	3. L’esclusione e il recesso non estinguono gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia dell’esclusione o del recesso.	
	PARTE IV	
	ORDINAMENTO	
	Art. 16 – Organi della Fondazione	
	1. Sono organi della Fondazione:	
	a) il Presidente della Fondazione;	
	b) il Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico;	
	c) il Comitato di Gestione;	

	d) il Comitato Scientifico per la transizione energetica;	
	e) l'Assemblea dei Partecipanti;	
	f) l'Organo di Revisione, eventualmente nominato.	
	Art. 17 - II Presidente della Fondazione	
	1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto	
	costitutivo nella persona di Fortunato Giarratana e rimane in carica per	
	cinque anni.	
	2. Ad ogni scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato	
	dai Fondatori Promotori nel soggetto che verrà da essi individuato	
	all'unanimità ovvero, qualora non fosse raggiunta una decisione	
	unanime, a maggioranza, e dura in carica 5 (cinque) anni.	
	Nell'ipotesi in cui la nomina del Presidente da parte dei Fondatori	
	Promotori si rendesse impossibile, ad essa vi provvederà il Consiglio di	
	Indirizzo per il Futuro Energetico.	
	3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi	
	ed in giudizio.	
	4. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le	
	relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o	
	privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di	
	instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative	
	della Fondazione stessa, nonché esercita i poteri che gli derivano dalla	
	qualità di Presidente e componente degli Organi della Fondazione come	
	indicati nel presente Statuto.	
	5. Più in particolare il Presidente:	

	a) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico;	
	b) convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti	
	c) convoca e presiede il Comitato di Gestione.	
	6. Dopo la scadenza del mandato il Presidente resta in carica fino alla	
	nomina del successore.	
	7. Il Presidente può essere riconfermato. Può essere revocato dai	
	soggetti che lo hanno nominato solo per giusta causa.	
	Art. 18 - Il Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico: Composizione	
	- Nomina - Cessazione	
	1. Il Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico è composto, oltre che	
	dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da:	
	a) un membro nominato dal Comitato di Gestione;	
	b) un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.	
	2. Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con	
	l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo	
	alla nomina.	
	3. Dopo la scadenza del mandato i componenti del Consiglio di Indirizzo	
	per il Futuro Energetico restano in carica fino alla nomina dei	
	successori.	
	4. Il Presidente della Fondazione, almeno 120 (centoventi) giorni prima	
	della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di	
	Indirizzo per il Futuro Energetico, provvede a richiedere ai soggetti od	
	organi previsti le nomine di propria spettanza.	
	Essi devono provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza.	

	Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non	
	provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà il	
	Comitato di Gestione.	
	5. I componenti del Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico	
	possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o	
	organo che li ha nominati solo per giusta causa.	
	6. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il	
	membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i	
	criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla	
	scadenza prevista per il Consiglio.	
	Art. 19 - II Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico - Decadenza	
	ed Esclusione	
	1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo per il	
	Futuro Energetico deve essere effettuata sulla base di requisiti di	
	onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali,	
	scientifici e culturali adeguati.	
	2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo per il Futuro	
	Energetico:	
	a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;	
	b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine	
	della Fondazione;	
	c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.	
	3. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.	
	Art. 20 - II Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico - Poteri e	
	competenze	

	1. Il Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico:	
	a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi	
	programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a	
	5;	
	b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della	
	Fondazione;	
	c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;	
	d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;	
	e) nomina fra i membri del Consiglio di Indirizzo per il Futuro	
	Energetico, il Vicepresidente;	
	f) nomina i componenti dell'Organo di Revisione e ne delibera i	
	compensi;	
	g) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti;	
	h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei	
	Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione	
	del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto.	
	2. La partecipazione al Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico è	
	gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le	
	spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.	
	Art. 21 - Il Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico -	
	Convocazione e modalità di svolgimento	
	1. Il Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico è convocato dal	
	Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di	
	almeno un consigliere, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei,	

	di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario,	
	inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;	
	in caso di necessita od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due)	
	giorni prima della data fissata.	
	2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della	
	seduta, il luogo e l'ora.	
	3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della	
	seconda convocazione.	
	4. Il Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico, anche in mancanza	
	di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria,	
	quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione, ove	
	nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.	
	5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico	
	possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione	
	che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro	
	consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati.	
	6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo per il Futuro	
	Energetico si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e	
	il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale nel relativo libro.	
	7. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico	
	partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione, se nominato.	
	Il Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico nomina al proprio	
	interno un segretario della riunione.	

	8. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico sono	
	valide con la presenza dei due terzi dei componenti. Salvo quanto	
	sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente	
	della Fondazione.	
	9. Per le decisioni di cui all'articolo 20, lettera g) e h) è comunque e	
	sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.	
	10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da	
	tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per	
	azioni.	
	Art. 22 - Il Comitato di Gestione - Composizione - Poteri e Modalità di	
	Funzionamento	
	1. Il Comitato di Gestione è composto da 5 membri, vale a dire il	
	Presidente della Fondazione e del Comitato di Gestione al quale viene	
	attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del predetto	
	organo, e quattro membri.	
	2. I componenti del Comitato di Gestione sono così nominati:	
	a) il Presidente in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del	
	presente statuto;	
	b) due membri nominati dai Fondatori Promotori che li individueranno	
	con decisione unanime, ovvero qualora essa non sia raggiunta, a	
	maggioranza;	
	c) due membri dall'Assemblea dei Partecipanti.	
	Nell'ipotesi in cui le nomine dei membri sub b) da parte dei Fondatori	

	Promotori si rendesse impossibile, ad esse vi provvederà l'Assemblea dei	
	Partecipanti.	
	3. Il Presidente del Comitato di Gestione, almeno 120 (centoventi) giorni	
	prima della data di scadenza del mandato, provvede a richiedere a	
	mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti e/o	
	organi competenti le nomine di loro spettanza.	
	Questi devono provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.	
	4. Tutti i componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica	
	cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di	
	revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha	
	nominati, o di dimissioni.	
	5. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.	
	6. Il Comitato di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vice	
	Presidente al suo interno.	
	7. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione	
	ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano	
	espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.	
	In particolare:	
	a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3 ,4 e 5, con il parere del	
	Comitato Scientifico;	
	b) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in	
	conformità con gli specifici regolamenti;	
	c) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione	
	dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla	

	valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte	
	dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità	
	Energetiche Rinnovabili;	
	d) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli	
	articoli 14, 19 e 23;	
	e) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti dei	
	Fondatori Promotori e dei Partecipanti;	
	f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;	
	g) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello	
	Statuto;	
	h) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;	
	i) individua i Referenti della singola autoconfigurazione di consumo e/o	
	CACER nel rispetto dei criteri individuati nel Regolamento.	
	10. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente del Comitato di	
	Gestione di propria iniziativa o su richiesta di almeno due quinti dei suoi	
	consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si	
	abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati	
	almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso	
	di necessita od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno	
	prima della data fissata.	
	11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della	
	seduta, il luogo e l'ora.	
	12. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della	
	seconda convocazione.	
	13. Il Comitato di Gestione, anche in mancanza di regolare	

	convocazione, e validamente costituito in forma totalitaria, quando siano	
	presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione, ove nominato, e	
	nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.	
	14. Le adunanze del Comitato di Gestione possono essere tenute anche	
	in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	15. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Gestione si considera	
	tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della	
	riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel	
	relativo libro.	
	16. Alle adunanze del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di	
	voto, l'Organo di Revisione, ove nominato.	
	17. Il Comitato nomina al proprio interno un Segretario della riunione.	
	18. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza dei tre quinti	
	dei componenti. Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono	
	assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di	
	parità prevale il voto del Presidente del Comitato.	
	19. Per le decisioni di cui all'articolo 22, lettera d) è comunque e sempre	
	necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui	
	alla lettera c) ed e) è comunque e sempre necessario il voto favorevole	
	di tutti i componenti.	
	20. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da	
	tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per	

	azioni.	
	21. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio	
	segreto su richiesta anche di un solo consigliere.	
	22. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Ai consiglieri	
	potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente	
	sostenute per fini istituzionali.	
	23. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere riconfermati.	
	Art. 23 - Comitato di Gestione - Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione	
	1. L'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione deve essere	
	effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza,	
	autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali	
	adeguati.	
	2. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che:	
	a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice	
	Civile e del l'art. 3 del D.lgs.39/2013;	
	b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un	
	rapporto di collaborazione remunerato;	
	c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale,	
	di membro del Governo o della Corte Costituzionale;	
	d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza	
	costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura	
	ordinaria e speciale;	
	e) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della	
	provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha	
	conferito l'incarico;	

	f) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della	
	provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di	
	una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,	
	ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha	
	conferito l'incarico;	
	g) ricoprono la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di	
	diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di	
	province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di	
	forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti	
	della stessa regione.	
	3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi	
	e ricoperto cariche nella Fondazione ovvero abbiano svolto in proprio	
	attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque	
	retribuite dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non	
	possono essere conferiti incarichi nel Comitato di gestione.	
	4. I componenti del Comitato di Gestione di decadono:	
	a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la	
	loro nomina;	
	b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste	
	dalla legge o dallo Statuto;	
	c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute	
	consecutive del Comitato.	
	5. La decadenza è rilevata dal Comitato di Gestione.	
	6. Sono cause di esclusione dal Comitato di Gestione:	
	a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;	

	b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;	
	c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.	
	7. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.	
	Art. 24 - L'Assemblea dei Partecipanti	
	1. I Fondatori Promotori e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e 11, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.	
	2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:	
	a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;	
	b) procede alle nomine di propria competenza dei membri degli Organi della Fondazione;	
	c) decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti anche su proposta del Comitato di Gestione;	
	d) approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico.	
	3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della MEDITER CER almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	

	4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel	
	rispetto delle regole di cui all'articolo 21.	
	5. L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera	
	utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in	
	disponibilità dell'Assemblea stessa.	
	6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione	
	dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva	
	operata dai Fondatori e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo	
	di gestione, anche mediante “fondi speciali”.	
	7. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla	
	contribuzione ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per	
	qualsiasi finalità.	
	8. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la	
	presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.	
	9. In seconda convocazione, per la valida costituzione dell’Assemblea	
	non è richiesto alcun quorum minimo.	
	10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto	
	presenti, sia in prima che in seconda convocazione qualora la	
	deliberazione abbia ad oggetto le modifiche statutarie di cui al punto 2,	
	lett. d), che precede.	
	11. Ogni membro dell’Assemblea può farsi rappresentare da altro	
	membro della medesima Assemblea mediante delega scritta. Nessun	
	membro dell’Assemblea può farsi portatore di un numero di deleghe	
	superiore a tre.	
	Art. 25 - II Comitato Scientifico per la Transizione Energetica	

	1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 membri, compreso il	
	Presidente di tale organo, scelti tra personalità di rilievo del mondo	
	accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed	
	internazionale.	
	2. Il Presidente è nominato dai Fondatori Promotori e da essi individuato	
	all'unanimità, ovvero ove non fosse possibile raggiungere una decisione	
	unanime, a maggioranza.	
	3. Gli altri membri sono nominati uno dal Consiglio di Indirizzo per il	
	Futuro Energetico ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti.	
	4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di	
	scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti e organi competenti	
	le nomine di loro spettanza.	
	5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza.	
	6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica	
	cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di	
	revoca per gravi e comprovati motivi vi da parte del soggetto che li ha	
	nominati, o di dimissioni.	
	7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.	
	8. Il Comitato Scientifico:	
	a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della	
	Fondazione ed i relativi programmi nella prospettiva necessaria della	
	transizione energetica;	
	b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.	

	9. Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la	
	metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato	
	almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si	
	abbia prova di avvenuta	
	ricezione da parte del destinatario.	
	10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente	
	costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti,	
	e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il	
	Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia	
	presente la maggioranza dei suoi	
	componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.	
	11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio	
	conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.	
	12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti	
	del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute per fini istituzionali.	
	Art. 26 - L'Organo di revisione	
	1. L'Organo di revisione, se nominato, può essere monocratico o	
	collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due	
	supplenti.	
	2. Il Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico, valutata la forma	
	dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori	
	dei conti.	
	3. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere	

	rinnovati.	
	Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.	
	4. I componenti dell'Organo di revisore possono essere revocati soltanto	
	per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.	
	5. L'Organo di revisione controlla l'osservanza da parte della	
	Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi	
	vigenti, esercita anche il controllo contabile della fondazione, accerta la	
	regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio	
	preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite	
	relazioni, ed effettua verifiche di cassa.	
	6. L'Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del	
	Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico, del Comitato di Gestione	
	e dell'Assemblea dei partecipanti, se costituita.	
	PARTE V	
	SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	Art. 27 - Scioglimento - Estinzione - Liquidazione	
	1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da	
	qualsiasi causa di pendente, il Consiglio di Indirizzo per il Futuro	
	Energetico nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase	
	della liquidazione medesima.	
	Art. 28 - Devoluzione del patrimonio	
	1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello	
	scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti	
	concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di	
	godimento si estinguono.	

[illegible]

ALLEGATO "A" dello STATUTO

REGOLAMENTO INTERNO "MEDITER CER"

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, redatto e approvato a cura degli Organi della Fondazione ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Fondazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la Fondazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell'ambito dell'attività della Fondazione.
2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Fondazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate all'articolo 3 dello Statuto.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

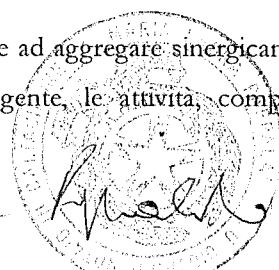
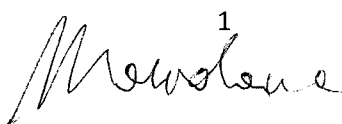
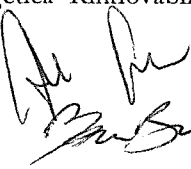
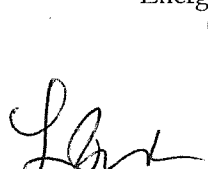
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i Partecipanti interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione di Partecipazione ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, per gli Organi della Fondazione, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Fondazione di Partecipazione.
2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico e devono essere approvate dal Comitato di Gestione.
3. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Comitato di Gestione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

TITOLO II

FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 3 – Finalità e attività della Fondazione di Partecipazione.

1. La Fondazione di Partecipazione si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente nella Comunità Energetica Rinnovabile, così come prevista dalla normativa vigente, le attività, competenze, esperienze e



qualificazioni professionali dei Partecipanti. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che consentono alla Comunità energetica rinnovabile di offrire una risposta sostenibile, nell'ambito degli obiettivi (ambientali, sociali ed economici) previsti dalla normativa vigente, ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà in una rinnovata prospettiva civica, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.

2. La Fondazione promuove la diffusione dei modelli di condivisione di autoconsumo di energie rinnovabili nella ferma convinzione, in particolare, che tali modelli (con specifico riferimento alle Comunità Energetiche Rinnovabili), nella loro capacità di sintesi di benefici ambientali, economici e sociali anche con riferimento alla lotta alla povertà energetica, siano strumenti necessari per la realizzazione della transizione energetica e, conseguentemente, di un nuovo modello socio-economico sostenibile idoneo a valorizzare e promuovere i diritti dei cittadini appartenenti alle presenti e future generazioni, così come sancito dalla Costituzione italiana, con particolare riferimento all'art. 9 Cost..

L'attività della Fondazione di Partecipazione è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali ai Partecipanti, organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei Partecipanti all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del comma 2, dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021.

3. La Fondazione, quale Comunità Energetica Rinnovabile, persegue in modo particolare scopi di aggregazione di configurazioni di CER e/o CACER volte alla condivisione di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile, così come previste dall'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n 8, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/RIEEL, in conformità alle Regole Operative del GSE redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (cd. Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (cd. TIAD) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e comunque in conformità alla normativa e/o disciplina regolamentare pro tempore vigente.

La CER, in esecuzione dello Statuto Sociale, anche nella consapevolezza che l'auspicabile maggiore aumento di soggetti membri delle CACER potrà rafforzare tale modello di condivisione di autoconsumo diffuso, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni".

Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente.

Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

4. Per realizzare tali obiettivi, la Fondazione di Partecipazione opererà intraprendendo le seguenti iniziative:

- promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dello scopo della Fondazione;
- promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione, distribuzione e condivisione di energia elettrica;
- prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Articolo 4 – Ulteriori attività

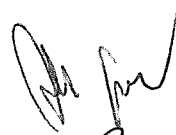
1. I settori di intervento della Fondazione sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dagli Organi della Fondazione stessa e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche dei Partecipanti che ne costituiscono la base e dalle dichiarazioni dagli stessi rese in ordine alla necessità od alla disponibilità.

2. L'impegno della Fondazione ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dai suoi Organi, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatorie per condurre trattative o formulare proposte.

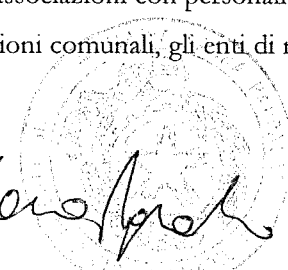
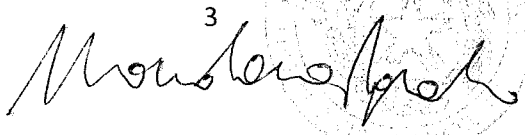
TITOLO III ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 5 - Procedura di ammissione.

1. Possono far parte della Fondazione, come previsto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021 e smi: a. persone fisiche; b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale; c. associazioni con personalità giuridica di diritto privato; d. enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti



3



religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT.

2. La domanda di ammissione potrà essere presentata mediante invio alla Fondazione di Partecipazione del modello di *“richiesta di partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile”* e allegato al presente Regolamento, contenente l'indicazione dei dati e delle informazioni del soggetto richiedente e corredato della documentazione in esso indicata.

La presentazione della domanda di ammissione alla Fondazione non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente.

Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge.

3. Ricevuta la domanda di ammissione gli Organi della Fondazione potranno richiedere al soggetto che intende aderire alla Fondazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta.

4. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 31 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i., gli Organi della Fondazione redigono anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

5. La competenza in ordine all'accoglimento delle domande di ammissione alla Fondazione di nuovi Partecipanti è attribuita al Comitato di Gestione.

6. Il Comitato di Gestione, allo scopo di garantire la migliore gestione della CER nell'interesse comune dei membri della Fondazione, si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'esame delle domande di ammissione laddove si reputi opportuno, secondo valutazioni che spettano alla competenza esclusiva del Comitato di Gestione, mantenere un rapporto di equilibrio tra la potenza complessiva degli impianti nella disponibilità della CER e il numero dei consumatori presenti all'interno della singola CACER ovvero dei membri titolari di punti di connessione inclusi in area sottesa alla stessa cabina primaria in cui è ricompreso il soggetto richiedente l'ammissione, ovvero in presenza di ulteriori motivate ragioni di carattere tecnico di cui dovrà essere data esplicitazione.

Articolo 6 - Criteri per la permanenza ed obblighi contributivi dei Partecipanti.

1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della Fondazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.

2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Fondazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

3. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi della CER e di garantirne la continuità operativa, ciascun Partecipante è tenuto a corrispondere, all'atto di ammissione alla CER, una *entry fee* costituita da una quota variabile pari a 1 €/kW di potenza nominale in prelievo; nonché, durante tutto il periodo di permanenza nella CER, un contributo annuo di mantenimento pari alla quota fissa di Euro 20,00.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale.

1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Comitato di Gestione, composto da cinque componenti, come previsto all'art. 22 dello Statuto.

2. Sono altresì Organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico;
- Il Comitato Scientifico per la transizione energetica;
- L'Assemblea dei Partecipanti;
- L'Organo di Revisione, eventualmente nominato

Articolo 8 – Banca dati/Piattaforma.

1. La Fondazione utilizza una Banca dati/Piattaforma costantemente aggiornata con le informazioni relative ai membri della Comunità Energetica Rinnovabile.

2. Tale Banca dati/Piattaforma verrà utilizzata dalla Fondazione allo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei partecipanti di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento.

Inoltre, fornirà agli Organi della Fondazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei partecipanti.

3. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai Partecipanti (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti.



5



I Partecipanti sono tenuti a comunicare alla Fondazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della Fondazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei Partecipanti le seguenti informazioni:

- (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
- (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

5. Inoltre, gli Organi della Fondazione potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:

(Impegno dei Partecipanti verso la Fondazione): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il Partecipante si impegna a portare a disposizione della Fondazione.

6. Per la fornitura e gestione della Banca dati/Piattaforma potrà essere riconosciuto un corrispettivo determinato dal Comitato di Gestione, comunque non superiore al 3% del valore economico dei benefici, cui farà fronte la Fondazione con le risorse di cui al Fondo di gestione.

Art. 9 – Referente

1. Le funzioni e i compiti stabiliti dalla normativa in materia per il soggetto Referente verranno espletate in via prioritaria dal soggetto individuato dai Fondatori Promotori.

2. Il Comitato di Gestione, laddove sussistano motivate esigenze di carattere tecnico e/o organizzativo, avrà facoltà di individuare altro soggetto quale Referente, selezionandolo tra i produttori e/o clienti finali, membri della CER, ovvero tra i produttori "terzi" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rilevi nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, dando adeguata esplicitazione delle ragioni di tale scelta

3. Il Presidente della Fondazione conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, nel quale saranno, tra l'altro, regolamentati i rapporti tra Fondazione e Referente nonché individuate le attività di competenza specifica del Referente.

4. Per l'espletamento delle relative funzioni potrà essere riconosciuto al Referente un corrispettivo determinato dal Comitato di Gestione, comunque non superiore al 10% del valore economico dei benefici cui farà fronte la Fondazione con le risorse di cui al Fondo di gestione.

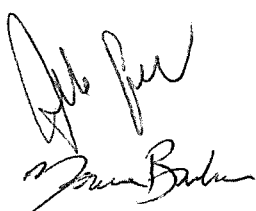
TITOLO V RAPPORTI TRA FONDAZIONE E IMPRESE

Articolo 10– Principi generali: Partecipazione - trasparenza e coerenza.

1. La Fondazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra i Partecipanti.
2. La partecipazione effettiva alle attività della Fondazione da parte dei Partecipanti è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Partecipanti ed attività della Fondazione. Per questo motivo, gli Organi della Fondazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Partecipanti.
3. La Fondazione ed i Partecipanti considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Articolo 11 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa.

1. La Fondazione, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Partecipanti della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
2. I Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fondazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del D.lgs. 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta dalla Fondazione per tramite del Referente, obbligandosi ciascun Partecipante a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della Fondazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".

4. Compete esclusivamente alla Fondazione e, per essa, ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei Partecipanti.

5. I Partecipanti produttori e clienti finali/produttori, all'atto dell'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato per la valorizzazione ed incentivizzazione dell'energia elettrica prodotta e condivisa.

6. I Partecipanti produttori e clienti finali/produttori possono mettere nella disponibilità della CER gli impianti a fonti rinnovabili o i potenziamenti degli stessi alle condizioni previste dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile in materia.

Articolo 12 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

1. La Fondazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto sull'intero territorio sotteso alle cabine primarie afferenti alla Zona di mercato Sicilia (SICI) comprese nell'Elenco Cabine Primarie, approvato dal Consiglio di Indirizzo per il Futuro Energetico e pubblicato sul sito della Fondazione.

2. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

3. Entro le aree sottese a ciascuna delle cabine dell'elenco di cui al comma 1, saranno in particolare svolte: attività di promozione e diffusione; istanza di attivazione di una o più configurazioni per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso; promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 13 – Partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

1. Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nel territorio delimitato dalle "Aree di Competenza" della Fondazione, ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, possono altresì aderire alla Fondazione conferendo alla stessa il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Le richieste di cui al comma precedente dovranno essere presentate agli Organi della Fondazione i quali assicureranno che sia fornito riscontro contenente, come minimo, le seguenti informazioni:

- progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli impianti;
- condizioni economiche per l'affitto del diritto di superficie e per la possibilità di autoconsumo fisico dell'energia prodotta dagli impianti;

- ulteriori benefici economici derivanti dalla disponibilità di finanziamenti o altri incentivi a favore dell'Ente.

3. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, accettano o rigettano la proposta, senza necessità di fornire ulteriori spiegazioni.

4. Nel caso di accettazione della proposta, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, si impegnano a sottoscrivere specifica convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti.

Articolo 14 - Distribuzione dei benefici.

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun Partecipante, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun Partecipante (produttore/produttori e clienti finali – consumatore) e degli impegni assunti nei confronti della Fondazione (tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo Partecipante).

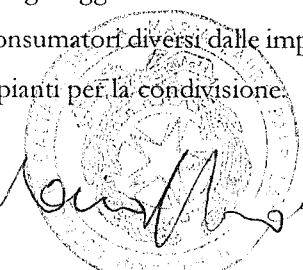
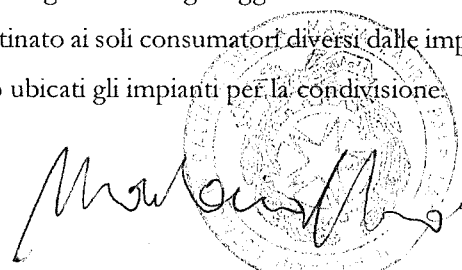
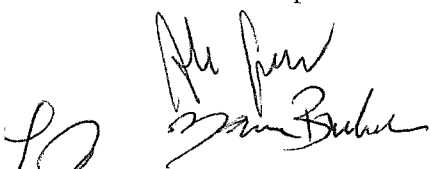
2 La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Comitato di Gestione e previa detrazione delle spese fisse gestionali, di promozione e manutentive della Fondazione, comprese quelle afferenti all'utilizzo della Banca Dati e al conferimento dell'incarico di Referente.

3. La distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate e quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, avverrà in conformità ai seguenti criteri generali:

- il 45% da ripartire tra i consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD;
- il 55% da ripartire tra i produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti messi a disposizione della CER.

Si specifica che nel caso di impianti realizzati tramite Super Bonus 110% l'incentivo è pari al rimborso della tariffa di trasmissione e al valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze in bassa tensione.

4. Resta fermo il rispetto della normativa vigente *ratione temporis* in materia di comunità energetiche, ivi compresa la previsione di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7.12.2023 (cd. Decreto CACER) nella parte in cui si stabilisce che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione (pari al 55% o al 45% nel caso di contributo in conto capitale), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.



5. Si specifica che, ai sensi dell'art. 6 del DM CACER n.414 del 07/12/2023, gli incentivi derivanti dalla Condivisione dell'energia dell'Associazione sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40% nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021.

L'incentivo spettante alla CER viene calcolato dal GSE come sommatoria dei corrispettivi economici generati dai singoli impianti; dunque, nei casi di cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale, la tariffa spettante al singolo impianto è determinata come segue:

$$TIPa = TIPbase \cdot (1 - F)$$

dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

6. Il Comitato di Gestione potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica" ovvero un Fondo avente altra denominazione, con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Partecipanti in Fascia Protetta). L'elenco dei Partecipanti consumatori appartenenti a tale categoria è redatto sulla base dei criteri predeterminati dal Comitato di Gestione e a seguito dell'individuazione dei soggetti beneficiari che potrà avvenire anche su segnalazione delle Amministrazioni comunali in cui gli stessi risiedono. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i Partecipanti in Fascia Protetta, proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD.

7. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da: quota di benefici economici a favore della Fondazione come da precedente comma 3); donazioni spontanee; finanziamenti pubblici o privati; devoluzione da parte dei Partecipanti dei benefici economici loro spettanti.

8. Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dagli Organi della Fondazione entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.

9. Gli Organi della Fondazione potranno annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della Fondazione in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

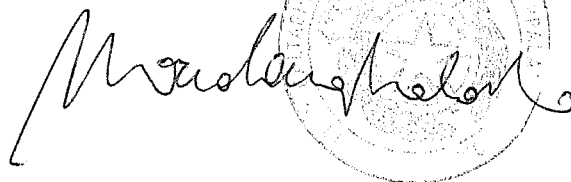
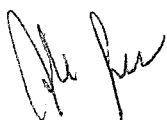
10. I Partecipanti non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Fondazione.

11. Gli Organi della Fondazione potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei Partecipanti stessi, secondo le

modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare le misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

Articolo 15 - Contribuzione ai fini del funzionamento della Fondazione di Partecipazione.

1. Gli Organi della Fondazione potranno richiedere ai Partecipanti ulteriori forme di contribuzioni annuali, diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, che saranno approvata dall'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Comitato di Gestione.
2. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività della Fondazione verrà determinato con le modalità previste nello Statuto.
3. Gli Organi della Fondazione provvederanno, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote da destinare al fondo di gestione ed il piano di riparto.
4. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai Partecipanti presenti a quella data.



Allegato 1 al Regolamento Interno della Fondazione di Partecipazione

Modello di domanda di ammissione di Partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile denominata "MEDITER CER"

(In caso di persone fisiche)

Nome, Cognome _____ Tel. _____
C.F. _____ Luogo di nascita _____ (____)
Data di nascita ____/____/____ Residenza Via _____ n° ____
Città _____ Provincia _____ C.A.P. _____
Numero documento _____
Documento Carta d'identità ☐ Passaporto ☐ Rilasciato da _____
In data ____/____/____ Data scadenza ____/____/____

(In caso di persone giuridiche-Enti Locali e Religiosi)

Ragione Sociale _____
Sede Legale: Via _____ n° ____
Città _____ Provincia _____
C.A.P. _____ Codice Univoco _____ P.IVA _____
C.F. _____ PEC/posta elettronica _____ E-mail _____

Dati Rappresentante Legale

Nome, Cognome _____ Tel. _____
C.F. _____ Luogo di nascita _____ (____)
Data di nascita ____/____/____ Residenza Via _____ n° ____
Città _____ Provincia _____ C.A.P. _____
Numero documento _____
Documento Carta d'identità ☐ Passaporto ☐ Rilasciato da _____
In data ____/____/____ Data scadenza ____/____/____

ISTANZA DI PRE-ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

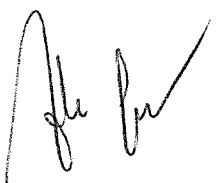
Il sottoscritto nella sua qualità di Legale Rappresentante e/o Soggetto munito dei poteri di rappresentanza chiede di essere ammesso alla CER XXXX con la qualifica di :

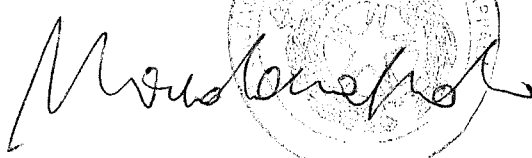
☐ Cliente finale

☐ Produttore

A tal fine, il sottoscritto:

- dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento della Fondazione e si impegna a rispettare i principi e le regole in esso prescritto, le disposizioni statuarie vigenti, nonché le delibere degli organi associativi;
- dichiara di possedere tutti i requisiti dalla normativa vigente in materia, nonché quelli previsti nel regolamento;
- dichiara che non sussistono condizioni ostative all'instaurazione del rapporto associativo e, in particolare, che non è destinatario di incentivi sull'energia prodotta in relazione al POD oggetto della presente richiesta di adesione;
- dichiara di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione di Partecipazione che sarà libera di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;


L. Di Leo Z. Bui




Allegato 1 al Regolamento Interno della Fondazione di Partecipazione

- dichiara di essere a conoscenza dell'*iter* di ingresso previsto per divenire Partecipante della Fondazione di Partecipazione, il quale prevede l'espletamento dell'istruttoria di ammissione, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari;
- dichiara espressamente di autorizzare, così come autorizza, la Fondazione di Partecipazione al trattamento dei dati nell'ambito delle attività istituzionali ovvero per l'espletamento delle proprie funzioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679;
- dichiara di avere preso visione e di accettare la "Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679" riportata in calce alla presente istanza di pre-adesione.
- dichiara di essere titolare di uno o più POD con i seguenti numeri e relativi riferimenti catastali:
 - _____ Foglio ____ Particella ____ Sub ____
 - _____ Foglio ____ Particella ____ Sub ____
 - _____ Foglio ____ Particella ____ Sub ____
 - _____ Foglio ____ Particella ____ Sub ____
 - _____ Foglio ____ Particella ____ Sub ____
 - _____ Foglio ____ Particella ____ Sub ____
 - _____ Foglio ____ Particella ____ Sub ____
 - _____ Foglio ____ Particella ____ Sub ____
 - _____ Foglio ____ Particella ____ Sub ____
 - _____ Foglio ____ Particella ____ Sub ____

(nel caso di socio produttore)

- dichiara di **essere proprietario** di un impianto di produzione di energie rinnovabili collegato al POD di scambio n. _____, già ricompreso nella lista dei POD sopra elencati, di potenza nominale pari a ____kWp entrato in esercizio in data ____/____/____,

Luogo _____ Data ____/____/____

Firma _____

Il sottoscritto, unitamente al presente atto, dichiara di fornire all'organo deliberativo i seguenti documenti:

1. Documento personale in corso di validità;
2. Bolletta elettrica riportante i consumi annui per ciascun POD oggetto della presente istanza;
3. Modulo coordinate bancarie intestate all'istante;
4. *(se persona giuridica)* Visura camerale;
5. *(se socio produttore con impianto fotovoltaico)* Titolo di proprietà/ diritto reale sull'impianto fotovoltaico;
6. *(se socio produttore con impianto fotovoltaico)* Verbale di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico.

Allegato 1 al Regolamento Interno della Fondazione di Partecipazione

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la Fondazione di partecipazione "MEDITER CER" intende informarla sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è la Fondazione di partecipazione "MEDITER CER" con sede legale in, C.F., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*.

Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Pec: - Pec:

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato da "MEDITER CER", anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di adesione alla Fondazione ovvero della successiva partecipazione ad essa in qualità di membro, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi.

Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni dello Statuto e del Regolamento della Fondazione.

DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono: • dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza); • dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare); • dati fiscali (partita IVA, ragione sociale); • dati bancari (IBAN); • dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD). Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dell'attività di "MEDITER CER", con particolare riferimento alle finalità di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili. Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato a "MEDITER CER" nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

Allegato 1 al Regolamento Interno della Fondazione di Partecipazione

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l’ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale di “MEDITER CER” e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.

Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

“MEDITER CER” potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo “MEDITER CER” finalità di lucro. Resta fermo l’obbligo di “MEDITER CER” di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di: • chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi; • utilizzare per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD di “MEDITER CER” con la casella di posta elettronica ordinaria o certificata, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all’inquadramento della fattispecie; • proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall’art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate da “MEDITER CER” ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell’interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l’adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che “MEDITER CER” cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati”.